**della Commissione gestione e finanze**

**sul messaggio 26 maggio 2021 concernente la modifica della Legge sull’ordinamento degli impiegati dello stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD)**

Con il messaggio n. 8000 il Consiglio di Stato sottopone la modifica dell’art. 46 della Legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD) volta a disciplinare il congedo di assistenza a un figlio con gravi problemi di salute dovuti a malattia o infortunio e ad una specifica inerente al congedo paternità, unitamente all’introduzione di un nuovo art. 84g LORD relativo alla gestione della documentazione del dipendente pubblico deceduto o scomparso.

Di seguito vengono riportate le considerazioni e gli approfondimenti commissionali sul tema dei congedi per famigliari curanti e sulle modifiche riguardanti la tutela del diritto della personalità in caso di decesso o scomparsa del dipendente pubblico. La motivazione di questo rapporto parziale è da addurre alla volontà di concretizzare il più rapidamente possibile queste modifiche, prendendo tempo per ulteriori approfondimenti che la commissione desidera fare nell’ambito del congedo paternità dei docenti.

**1. CONGEDO DI ASSISTENZA A UN FIGLIO CON GRAVI PROBLEMI DI SALUTE DOVUTI A MALATTIA O INFORTUNIO**

Il messaggio illustra con chiarezza la necessità di adeguare la legislazione cantonale al diritto superiore, più specificatamente al nuovo art. 329i del Codice delle obbligazioni (CO), che disciplinerà il congedo di assistenza a un figlio con gravi problemi di salute dovuti a malattia e infortunio per un massimo di 14 settimane.

Ad oggi infatti l’attuale legislazione cantonale (LORD) prevede soltanto un congedo per malattia grave dei figli, genitori, coniugi della durata di 10 giorni.

Il messaggio governativo spiega chiaramente anche i criteri di fruizione e il campo di applicazione dei diversi congedi previsti, così come il fatto che gli stessi non sono cumulabili.

La Commissione ritiene opportune queste modifiche, che permettono di sostenere meglio di quanto si faccia oggi i dipendenti genitori di figli con gravi problemi di salute. In queste delicate fasi della vita, difficilmente compatibili con gli impegni professionali in assenza di congedi come questi, un genitore potrebbe essere spinto ad abbandonare l’attività professionale, deteriorando le condizioni socio-economiche del nucleo famigliare. Questo scenario comporterebbe ulteriori problemi famigliari, che questa modifica di legge permette (almeno parzialmente) di scongiurare e prevenire.

**2. Congedo per assistenza di un familiare o partner con problemi di salute**

In data 17 settembre 2021 l’associazione Pro Infirmis destina alla nostra commissione una lettera, volta a renderci attenti su un ulteriore aspetto, non trattato dal messaggio governativo.

Nella missiva ci viene segnalato che nelle modifiche del Codice delle obbligazioni e della Legge federale sul lavoro, richiamate dal messaggio per la modifica del congedo di assistenza sopra trattato, vi è un ulteriore cambiamento che si potrebbe applicare alla Lord.

Si tratta dell’obbligo del datore di lavoro di concedere (su presentazione di un certificato medico) un congedo di al massimo tre giorni per evento e al massimo dieci giorni all’anno per malattia (**anche non grave**) di qualsiasi membro della famiglia che necessita di essere accudito.

L’ente che tutela gli interessi delle persone invalide è consapevole del fatto che la legge non tocca le amministrazioni pubbliche, perciò ritiene auspicabile che anche i cantoni e i comuni si allineino alle nuove disposizioni, in modo da favorire una miglior conciliabilità tra lavoro e cura dei famigliari e per rendere coerenti le disposizioni in vigore tra pubblico e privato.

A dover essere adeguato sarebbe quindi il congedo per malattia grave, di cui all’art. 46 cpv. 1 lett. f della LORD, che concede al dipendente di assistere in gravi situazioni durante il tempo di lavoro, il coniuge, il partner registrato, i figli, la madre e il padre. Con malattia grave ai sensi dell’art. 46 cpv. 1 lett. f LORD, s’intende una patologia che mette il paziente in pericolo imminente di vita, un ricovero in un reparto di cure intensive oppure un’operazione ad alto rischio. Non è invece da considerare malattia grave ai sensi del suddetto articolo, ogni malattia di carattere cronico, sia essa di origine tumorale o altro, ad eccezione di un acuto e grave peggioramento dello stato clinico tale da metter il paziente in pericolo imminente di vita.

L’articolo non si applica in particolare a eventuali disagi dati al dipendente dall’assenza del congiunto e nemmeno alla necessità di assistenza al congiunto durante una patologia cronica che non rientra nei criteri di gravi situazioni sopraelencati.

In sostanza, per allineare la legislazione cantonale alle nuove normative federali, occorrere **togliere la definizione di “malattia grave” per aver diritto al congedo e sostituire con “problemi di salute”**, riprendendo l’accezione delle normative federali.

Con un esempio concreto, l’attuale normativa non permetterebbe ad un/una dipendente di prendersi cura adeguatamente di un genitore con una patologia cronica quale l’Alzhaimer. Nel caso concreto in cui il/la dipendente necessitasse, poiché privo di alternative, di accompagnare il famigliare curato ad esempio ad una visita medica, oppure assisterlo perché è a casa ammalato e non può andare al centro diurno, con l’ordinamento attuale si troverebbe in grande difficoltà.

Un’ulteriore, piccola modifica che ci è stata proposta, riguarda l’attuale elenco di famigliari curati che entrano in considerazione, questa formulazione prevede la cura “coniuge, del partner registrato, dei figli, della madre e del padre”. Questo dettagliato elenco esclude tuttavia alcuni familiari come i fratelli e le sorelle. L’associazione segnala che il familiare curato può essere anche un convivente non registrato, un fratello o una sorella che vivono nella stessa economia domestica (vien specificato che sono molti i fratelli e sorelle soprattutto che si accudiscono a vicenda). Per ovviare a questo problema è sufficiente sostituire l’articolo dettagliato con “familiare o partner”

La commissione ritiene che queste modifiche sarebbero auspicabili, per sostenere fattivamente i dipendenti che si ritrovano nella difficile situazione di essere familiari curanti. L’allungamento della speranza di vita, il progresso medico e altri cambiamenti che stanno avvenendo nella società, impongono anche all’amministrazione pubblica di essere dotata, come a livello federale con il codice delle obbligazioni, di queste possibilità di conciliare lavoro e cura.

Oltre a queste considerazioni si pone un tema di coerenza e credibilità. Il DFE e il DSS in questi mesi stanno, giustamente, sensibilizzando le associazioni padronali e generalmente i datori di lavoro riguardo a queste importanti modifiche del codice delle obbligazioni. Questa sensibilizzazione risulterebbe perlomeno poco efficace, per non dire incoerente, se il Cantone stesso nel suo ambito di competenza non adeguasse il proprio quadro giuridico.

**Approfondimenti commissionali**

Il dibattito commissionale ha portato ad approfondire la compatibilità di questa nuova proposta con i congedi già attualmente previsti.

Il congedo di cui all’art. 329h CO prevede una durata di tre giorni di congedo per evento e al massimo 10 giorni all’anno. Con l’attuale art. 46 cpv. 1 lett. i) LORD invece, qualora si sia di fronte ad una malattia di figli in età inferiore ai 15 anni, si può usufruire anche per un singolo evento di cinque giorni e non di un massimo di tre.

Per risolvere la questione è sufficiente che alla modifica LORD proposta, che prende spunto dall’articolo del CO, si tolga la limitazione di tre giorni per evento nel caso di figli di meno di 15 anni.

In questa maniera non sarebbe peggiorativo per questa categoria di minorenni, e amplierebbe l’attuale diritto all’assistenza di famigliari, passando da problemi con decorso grave a più generali problemi di salute e comprendendo l’assistenza di altri famigliari conviventi.

Pertanto si propone di modificare l’articolo 46, aggiungendo la lettera f bis) e abrogando la lettera i), che sarebbe integrata nel nuovo articolo, col seguente tenore:

**art. 46 cpv. 1 lett. f bis)**

fbis) per il tempo necessario all’assistenza a un familiare o al partner con problemi di salute, al massimo dieci giorni lavorativi all’anno e tre giorni lavorativi per evento, salvo per malattia di figli in età inferiore ai 15 anni, per il quale il congedo massimo per evento è di 5 giorni lavorativi, al massimo 10 giorni lavorativi all’anno, con presentazione di un certificato medico a partire dal 4° evento nell’anno o in caso di un singolo evento che duri più di 3 giorni.

**2.1 Costi di questa ulteriore modifica**

La Commissione della gestione si è anche chinata sul tema di eventuali costi aggiuntivi della modifica di legge pocanzi presentata. Il Governo rispondendo a tale quesito asserisce che per quel che riguarda l’eventuale estensione del congedo di assistenza anche ai “casi non gravi” questa non avrebbe alcun impatto finanziario, poiché le assenze di corta durata sono coperte all’interno del servizio.

**3. TUTELA DEI DIRITTI DI PERSONALITÀ IN CASO DI DECESSO O DI SCOMPARSA DI UN DIPENDENTE PUBBLICO**

Il messaggio governativo propone una modifica di legge intesa a colmare l’attuale lacuna legislativa nella LORD concernente la tutela dei diritti di personalità in caso di decesso o di scomparsa di un dipendente pubblico.

La commissione comprende chiaramente la necessità di dotarsi di una base legale che permetta in tempi ragionevoli di garantire la gestione degli affari correnti e delle pratiche in giacenza presso l’ufficio e la postazione elettronica di lavoro in questione, del materiale e della documentazione personale e privata del dipendente.

Con il secondo capoverso si istituisce la possibilità di ricorrere alla Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza contro le decisioni di accesso ai documenti personali o privati da parte di terzi.

In questo modo si permette di ricorrere alle persone che dimostreranno un interesse giuridico o di fatto. Tale interesse è presunto in caso di stretta parentela (s’intendono ad esempio i figli, i genitori, il partner convivente nell’ambito di un concubinato qualificato) o di matrimonio rispettivamente unione domestica registrata con la persona deceduta. Chi deciderà sull’accesso alla documentazione deve ponderare gli interessi in gioco e considerare se la documentazione richiesta contenga dati personali concernenti altri terzi, la cui trasmissione potrebbe comprometterne i diritti.

Riteniamo equilibrato e trasparente questo modo di agire, che rappresenta un passo avanti formale per la chiarezza e la tutela degli interessi di tutte le parti.

**4. CONCLUSIONI**

Visto quanto precede, la Commissione gestione e finanze invita il Gran Consiglio a voler approvare il presente rapporto parziale e ad aderire ai Disegni di legge allegati al rapporto.

Per la maggioranza della Commissione gestione e finanze:

Danilo Forini, relatore

Agustoni - Biscossa - Bourgoin - Caprara (con riserva) -

Dadò - Durisch - Ferrara - Gianella Alessandra (con riserva) -

Jelmini - Quadranti (con riserva)

Disegno di

**LEGGE**

**sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD)**

**modifica del ……**

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 26 maggio 2021 n. 8000 del Consiglio di Stato;

- visto il rapporto di maggioranza parziale 11 gennaio 2022 n. 8000 R1 parz. della Commissione gestione e finanze,

decreta:

**I**

La legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD) è modificata come segue:

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Art. 46 cpv. 1 lett. fbis), lett. ibis, l e cpv. 6 (nuovi)**  1I dipendenti possono beneficiare dei seguenti congedi pagati:  (…)  fbis) per il tempo necessario all’assistenza a un familiare o al partner con problemi di salute, al massimo dieci giorni lavorativi all’anno e tre giorni lavorativi per evento, salvo per malattia di figli in età inferiore ai 15 anni, per il quale il congedo massimo per evento è di 5 giorni lavorativi, al massimo 10 giorni lavorativi all’anno, con presentazione di un certificato medico a partire dal 4° evento nell’anno o in caso di un singolo evento che duri più di 3 giorni;  (…)  i) abrogata  (…)  ibis) per gravi problemi di salute di un figlio dovuti a malattia o infortunio a un’indennità di assistenza ai sensi degli art. 16i-16m LIPG, al massimo di 14 settimane. Il congedo può essere esercitato in una volta sola o a giorni;  (…)  l) per nascita di figli o riconoscimento di figli entro 6 mesi dalla nascita 10 giorni lavorativi (congedo paternità);  (…)  6Il congedo di assistenza deve essere esercitato entro un termine quadro di 18 mesi. Il termine quadro decorre dal giorno per il quale è versata la prima indennità giornaliera. Se entrambi i genitori esercitano un’attività lucrativa, ognuno di loro ha diritto a un congedo massimo di sette settimane. Possono concordare una ripartizione diversa del congedo. |

**II**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra retroattivamente in vigore il 1° luglio 2021.

Disegno di

**LEGGE**

**sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD)**

**modifica del ……**

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 26 maggio 2021 n. 8000 del Consiglio di Stato;

- visto il rapporto di maggioranza parziale 11 gennaio 2022 n. 8000 R1 parz. della Commissione gestione e finanze,

decreta:

**I**

La legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD) è modificata come segue:

|  |  |
| --- | --- |
| **Gestione della documentazione del dipendente pubblico deceduto o**  **scomparso** | **Art. 84g**  1L’accesso all’ufficio e alla postazione di lavoro elettronica in caso di decesso o scomparsa di un dipendente pubblico è disciplinato mediante regolamento.  2Contro le decisioni sulle richieste di accesso ai documenti personali o privati da parte di terzi è dato ricorso alla Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza. |
|  | **Art. 84h**  *ex art. 84g* |
|  | **Art. 84i**  *ex art. 84h* |
|  | **Art. 84j (nuovo)**  *ex art. 84i* |

**II**

1Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.

2Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.